



## **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA  
FAENTINA

### **ORDINANZA SINDACALE n. 2 / 2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DEI CIMITERI, DELLE COSIDDETTE "CASE DELL'ACQUA" PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA PUBBLICA E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO.**

#### **IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 e 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 18/03/2019 recante: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.

833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone”.

**CONSIDERATO** che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche già contenute nei DPCM del 2020;

**CONSIDERATO** che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

**CONSIDERATA** perciò la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emeenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

**RICHIAMATO** l'art. 1 del DPCM 11 Marzo 2020 ove si dispone che: *"...sono sospese la attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro".*

**RILEVATO** che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

**RICHIAMATA** in questo senso la Direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

**RITENUTO** che il gioco pubblico non rientri tra le attività di necessità per le quali è consentito alla cittadinanza di effettuare spostamenti;

**RITENUTO** necessario evitare assembramenti non necessari e movimenti verso i cimiteri;

**RITENUTO** altresì necessario evitare assembramenti e movimenti verso le cosiddette "Case dell'acqua" per l'erogazione dell'acqua pubblica

**RITENUTO** di dover adottare tutte le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

### **ordina**

a far data dal **20/03/2020** per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da covid-19 disposta dagli organi competenti,

**1) la sospensione immediata su tutto il territorio comunale di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto;**

**2) la chiusura al pubblico dei cimiteri ad eccezione degli operatori di servizio e delle persone che necessitano l'accesso per le esequie;**

**3) la chiusura dei punti di erogazione delle acque pubbliche potabili, comunemente denominate "Case dell'acqua"**

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;

di incaricare tutti gli organi di polizia della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;*
- *Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;*
- *Comando Stazione Carabinieri di Riolo Terme;*
- *Settore LL.PP. e Servizio giardini e Infrastrutture URF;*

### **AVVERTE**

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 salvo le più gravi conseguente punite ai sensi dell'art. 452 del Codice Penale punito con la reclusione fino a 12 anni;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 20/03/2020

IL SINDACO

NICOLARDI ALFONSO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)